

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO

L'annoaddì del mese di in Reggio Emilia, in Via

F.lli Manfredi, 12/c, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata

“Concedente”, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/C, C.F. e P. IVA

02299930350, nella persona del Direttore pro tempore Dott.ssa Silvia Signorelli

e

..... con sede legale aC.F. e P.

IVA....., nella persona del Presidente e legale

rappresentante....., nato a il

..... e residente a in Via n.

..., di seguito denominato “Concessionario”;

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore n. del veniva indetta ai sensi

del combinato disposto degli artt. 179, co. 1, 50 comma 1 lett. b), 71, 14, comma 1, lett.

a) e 108 comma 4 del Decreto legislativo N. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici -

una procedura aperta per la concessione del servizio di gestione ed eventuale uso di

10 impianti sportivi per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2027;

- che in data la gara in oggetto veniva indetta su piattaforma

telematica di gara SATER di Intercent-ER – Emilia Romagna - Registro di Sistema:

PI.....-25 pervenivano su Piattaforma Telematica di gara, offerte da parte degli

operatori economici partecipanti, fissandosi come data di scadenza della

presentazione delle offerte il giorno 12 maggio 2025 ore 12:00;

- che in data veniva effettuata su piattaforma di gara a tutte le imprese

	partecipanti, la comunicazione di ammissione e di esclusione dei concorrenti -	
	Registro di Sistema: PI.....-25;	
	- che il codice identificativo di gara del lotto in oggetto (CIG) è:	
	_____;	
	- che con Determina del Direttore n. del/2025 veniva nominata	
	la commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in	
	argomento;	
	- che nelle date si svolgevano le sedute di gara	
	riservate per la valutazione, da parte della Commissione, delle offerte tecniche in	
	fase riservata, come consta dal verbale in atti al n. /.....	
	- che in data si svolgeva la seduta di gara pubblica finale su piattaforma	
	telematica di gara SATER – IntercentER, per la valutazione delle buste economiche	
	contenenti il rialzo percentuale sull'importo posto a base di gara, i dati su costi	
	aziendali e oneri per la sicurezza, dichiarati dai partecipanti ammessi come consta	
	dal verbale in atti n. /	
	- che come da Piattaforma telematica di gara SATER - Intercenter-ER, la	
	Commissione giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, dalla quale risulta	
	primo classificato il seguente operatore economico: (P.	
	IVA) con sede a - Via, n., la cui	
	offerta ha ottenuto un punteggio totale di/100 di cui offerta tecnica/80 ed	
	offerta quantitativa /20), corrispondente ad una offerta economica per il periodo	
	contrattuale di riferimento di € oltre IVA;	
	- che, in riferimento all'Impresa aggiudicataria, l'Ente Appaltante ha acquisito in fase	
	di gara presso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico istituito presso	
	l'Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023), la	

	documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico –	
	organizzativo ed economico – finanziario per la stipula di contratti pubblici;	
	oppure	
	- che, pur non essendo ancora pervenuti gli esiti delle stesse, essendo decorso il	
	termine di cui al comma 2 primo periodo del D. Lgs. n. 159/2011 e stante l’urgenza di	
	stipulare, si procede a norma dell’art. 92 comma 3) del medesimo decreto e, pertanto,	
	il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ed il committente, nel caso	
	di avveramento della stessa, recederà dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento	
	delle prestazioni già eseguite dall’appaltatore ed il rimborso delle spese sostenute	
	per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;	
	- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del	
	sottoesteso contratto;	
	- che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il	
	rapporto tra Concessionario e Concedente, ad integrazione delle norme contenute	
	nei documenti di gara che si intendono qui convenzionalmente integralmente	
	richiamati;	
	- che il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara	
	contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima (o di avere effettuato	
	nel corso della procedura di affidamento in esame un sopralluogo sull’impianto), di	
	averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni	
	funzionali e strutturali dello stesso, senza sollevare né ora, né in futuro eccezione	
	alcuna, secondo quanto di seguito specificato e dunque di tutte le circostanze	
	generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare,	
	accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel	
	presente contratto, così come lo stato manutentivo dell’impianto.	

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la concessione in gestione ed eventuale uso in orario extrascolastico della palestra scolastica di proprietà comunale sita a Reggio Emilia in Via, a favore di come individuato in premessa, affinché vi possa svolgere eventualmente anche la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova al momento.

Sono a carico del Comune i controlli, le verifiche ed i collaudi necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e norme antincendio e di sicurezza collegate, la sicurezza, la salute e la pubblica incolumità.

Il Concedente dà atto che in materia di "sicurezza" lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e i Servizi competenti del Comune di Reggio Emilia, come da Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 22.11.2022 .

L'impianto è dotato di defibrillatore semiautomatico, comprensivo di verifiche e manutenzioni periodiche.

Quanto sopra, secondo il dettaglio di cui alla planimetria, allegata al presente contratto, di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (**ALLEGATO 1**).

I suddetti spazi sono concessi al Concessionario, che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento della concessione, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.

	L'impianto è concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale	
	in dotazione, il cui elenco sarà verificato in contraddittorio tra il Concedente e il	
	Concessionario subentrante, da cui risulti con apposito sopralluogo lo stato della	
	struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa, che il Concessionario	
	dovrà costantemente verificare e segnalare eventuali difformità.	
	Alla scadenza del contratto, l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere	
	restituiti al Concedente in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il	
	normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.	
	Tutti gli altri strumenti di lavoro necessari per gli interventi gestionali e manutentivi,	
	dovranno essere forniti dal Concessionario. Quest'ultimo dovrà provvedere, a	
	propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle eventuali attrezzature	
	avute in consegna dal Concedente, che, in caso di rottura per motivi di vetustà,	
	dovrà esserne tempestivamente informata, facendosi carico degli oneri e	
	adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura	
	inservibile o alla sua eventuale sostituzione. Ove ciò non avvenga, il reintegro delle	
	attrezzature rotte rimane a carico del Concessionario, che ha l'obbligo di sostituirle,	
	così come nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva	
	manutenzione.	
	Il Concessionario consente fin d'ora che tutte le eventuali installazioni ed i mobili che	
	egli dovesse acquisire a proprie spese a corredo dell'impianto (ad eccezione dei	
	macchinari da utilizzarsi per l'attività sportiva e di quelli atti ad allestire un'area di	
	somministrazione di alimenti e bevande, se debitamente autorizzata), nonché tutte le	
	migliorie realizzate nell'impianto esistente, siano acquisite immediatamente al	
	Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare su di essi alcun	
	diritto. Tali beni andranno inventariati e non potranno essere messi fuori uso, senza	

la preventiva autorizzazione della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Nella conduzione dell'impianto il Concessionario dovrà osservare gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. coordinamento con la Direzione Didattica o Presidenza della scuola all'inizio di ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione durante l'orario extrascolastico. Il Concedente s'impegna, all'inizio della stagione sportiva, ad inviare agli Istituti scolastici una lettera circolare con cui si invitano i medesimi a coordinare, nel rispetto dei reciproci obblighi e competenze, l'attività del proprio personale con quello dei gestori degli impianti;
2. garantire il rispetto del calendario definito dal Concedente, che è l'unico a possedere la titolarità finale delle assegnazioni. A tale proposito si rammenta che i criteri di assegnazione degli spazi sono quelli contenuti nell'apposito Regolamento, di cui al seguente link: https://www.fondazionesport.it/wp-content/uploads/2023/11/REGOLAMENTO-utilizzo-impianti-2020_MODIFICATO2022.pdf

Ai fini dell'assegnazione in uso degli impianti oggetto della procedura di gara, anche per le successive stagioni sportive, saranno applicati i criteri previsti nel sopracitato Regolamento.

Verrà quindi applicato quale criterio prevalente, il criterio di "anzianità" che prevede l'affidamento dello spazio e del turno ai soggetti a cui "storicamente" sono stati assegnati da almeno un anno.

3. è fatto divieto al Concessionario sia di utilizzare per le eventuali proprie attività

	sportive, che di ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva	
	autorizzazione del Concedente, da attivarsi in via ordinaria tramite l'apposita	
	piattaforma, denominata <i>Wansport</i> . A tale proposito il Concedente, salvo le	
	sanzioni conseguenti, declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse	
	accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a	
	verificarsi per il caso di utilizzo improprio dell'impianto.	
	Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b), dello Statuto (ovvero	
	la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso	
	dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e	
	dalla Deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della	
	Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289,	
	il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui	
	abbia l'affidamento, altre società sportive.	
	4. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita	
	dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;	
	5. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto,	
	secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da	
	parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e solo se	
	autorizzata dal Concedente tramite l'apposita piattaforma (denominata	
	<i>Wansport</i>). La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale,	
	Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del	
	Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo	
	interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del	
	presente contratto, sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di	
	assegnazione ordinaria, sia alle attività di carattere straordinario (incontri, tornei,	

	manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;	
	6. servizio di custodia, presidio e sorveglianza e presenza costante o pronta	
	reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici nella fascia oraria	
	indicativa dalle 17:00 alle 22:00 comprensivo tanto dell'orario di apertura	
	corrispondente all'attività sportiva, quanto di tutte le attività di pulizia,	
	manutenzione e cura dell'impianto. La presenza dell'operatore addetto alla	
	custodia, presidio e sorveglianza dell'impianto è richiesta continuativamente	
	durante l'orario di funzionamento del medesimo, mentre non è richiesta	
	prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate.	
	L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario, ove accertato, sarà	
	sanzionato con una sola diffida a provvedere ed una sola procedura	
	sanzionatoria, cui seguirà, nel caso di un secondo abbandono dell'impianto, la	
	risoluzione del contratto per grave inadempimento <i>ipso facto et iure</i> senza altro	
	avviso, la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e	
	l'affidamento al secondo in graduatoria, con le successive conseguenze previste	
	dalla normativa in materia;	
	7. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in	
	modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:	
	✓ atleti per effettuare la propria attività;	
	✓ addetti ai diversi servizi;	
	✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;	
	✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di	
	legge ed in base:	
	a) alla eventuale verifica di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/'31 e	
	s.m.i.;	

	b) all'autorizzazione d'esercizio;	
	c) ad ogni altra norma dettata in materia.	
	In assenza dei provvedimenti autorizzatori di cui alle lettere a) e b) l'ingresso del	
	pubblico è vietato e il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi danno a	
	persone o cose vi dovesse accadere, ivi comprese le norme stabilite in materia di	
	bigliettazione, sicchè il Concessionario, con la sottoscrizione del presente	
	contratto, deve considerarsi diffidato ad agire diversamente, consapevole degli	
	obblighi e responsabilità che gli competono, nessuno escluso.	
	Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone	
	autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio	
	delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il	
	previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la gestione, per	
	quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;	
	8. predisposizione, verifica, periodico aggiornamento, attuazione del PIANO DI	
	SICUREZZA di cui all'art. 19 del D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle	
	normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996	
	e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce	
	parte integrante ed essenziale del presente contratto e dovrà essere prodotto ai	
	fini della stipula del contratto, pena la revoca della concessione. Adempimento di	
	tutti gli obblighi stabiliti in materia di Certificato di Prevenzione incendi o	
	Conformità antincendio, ove necessario.	
	9. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società	
	utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un	
	tecnico per il controllo degli impianti tecnici. La presenza dell'operatore è	
	richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto,	

	mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura	
	ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte del	
	Concessionario sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;	
	10.informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla	
	ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed	
	effettuare un sistematico controllo sugli ingressi;	
	11.comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate	
	(VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo	
	Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate, che	
	interrompano la normale fruizione dell'impianto;	
	12.fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati	
	di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza,	
	secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico	
	installato dal Concedente dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai	
	terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante,	
	sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta	
	installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui il Concessionario si	
	avveda, vanno sempre segnalate;	
	13.esecuzione "a regola d'arte" del servizio di pulizia, igienizzazione e disinfezione	
	degli spogliatoi, dei locali, dei vetri, degli ingressi, degli impianti tecnologici,	
	degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente contratto, da	
	effettuarsi al termine delle attività sportive e suddiviso in operazioni a frequenza	
	giornaliera, settimanale, mensile, periodica e al bisogno, secondo il progetto	
	gestionale contenuto in offerta, che si intende qui integralmente approvata,	
	seppure non materialmente allegata.	

	La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in	
	sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il	
	recesso dell'affidamento in concessione, la risoluzione del contratto,	
	l'incameramento della cauzione e l'affidamento in concessione al secondo in	
	graduatoria. In ogni caso il concessionario si impegna a mantenere l'impianto	
	sportivo nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene di rispetto dei protocolli	
	dettati in materia di profilassi epidemiologica COVID 19 ove vigenti, di decoro, di	
	fruibilità ed in genere di conservazione di ogni sua parte nel tempo. L'ambito di	
	intervento del servizio dovrà comprendere tutta l'area assegnata e non solo quella	
	direttamente impiegata per l'attività sportiva.	
	Ove il servizio non venga subappaltato ad imprese specializzate, è a carico del	
	concessionario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia, la sanificazione,	
	l'igienizzazione dei locali e degli arredi, nonché la responsabilità dell'uso e della	
	conservazione degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme	
	dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il	
	confezionamento o l'imballaggio, dovranno essere utilizzati con le dovute	
	precauzioni e custoditi in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne	
	l'utilizzo da parte di terzi.	
	Il concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di	
	tutte le norme e direttive dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e in	
	materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché in	
	ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Decreto	
	del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per	
	la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione	
	ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per	

	l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) e	
	dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di	
	gestione del verde pubblico).	
	Il concessionario deve fornire a richiesta una lista completa dei detergenti che si	
	impegna ad utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di	
	ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel	
	Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi,	
	il concessionario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o	
	riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si	
	impegna a fare sì che i prodotti detergenti siano conformi ai criteri ambientali	
	minimi.	
	Il concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le	
	prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale.	
	14. predisposizione, da parte del Concessionario, di un sintetico verbale su apposito	
	registro (libretto delle manutenzioni), per tutti gli interventi di manutenzione, che	
	deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente	
	ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono	
	essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine	
	all'oggetto dell'intervento eseguito. É fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di tutte le	
	norme dettate in materia e specificamente di quelle di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008,	
	n. 81 e del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., per quanto di propria competenza.	
	Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata	
	dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei	
	rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative	
	all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio	

	"Giroverde".	
	Il Concessionario si impegna a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e contrasto	
	alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi,	
	rispettando ogni prescrizione in materia.	
	Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, le attività di cui punto	
	sub 13) potranno essere svolte direttamente dal Concessionario, ovvero solo previa	
	autorizzazione del Concedente mediante il ricorso a prestazioni di imprese	
	specializzate, salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del	
	Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e	
	salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui	
	quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art.	
	7.	
	Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli	
	adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.	
	Il Concessionario dovrà inoltre:	
	1. a richiesta, produrre il prospetto analitico, attestante l'indicazione della	
	denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate	
	giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per	
	tipologia di spazio utilizzato;	
	2. presentare entro trenta giorni dalla richiesta la rendicontazione delle entrate e	
	delle spese sostenute per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle	
	fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra	
	documentazione richiesta;	
	3. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere	
	indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso	

	delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese	
	sostenute.	
	All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni	
	stabilite dalla legge in materia di sicurezza e gli adempimenti relativi all'agibilità	
	dell'impianto medesimo per la parte di propria competenza. Compete al	
	Concessionario, limitatamente alla durata della concessione, l'onere della	
	presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle eventuali licenze ed	
	autorizzazioni d'esercizio.	
	Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente	
	di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della	
	procedura di gara un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni	
	dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello	
	stesso, secondo quanto menzionato al precedente art. 1, co. 7 e dunque di tutte le	
	circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe	
	ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma	
	contenuta nel presente contratto.	
	Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione escluse	
	dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e	
	manutenzione" (vedi ALLEGATO 2). Quando, tuttavia, la necessità di un intervento	
	è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di	
	ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza,	
	incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di	
	straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.	
	Salvo differenti accordi, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale anche le	
	spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in	

	materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando il	
	Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante dal mancato	
	adeguamento alle norme stabilite in materia. Fatto salvo quanto stabilito al comma	
	precedente nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente o al	
	Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni	
	relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo in	
	orario extrascolastico avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del	
	Concessionario.	
	ART. 3 – CAMPI GIOCO	
	Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da	
	terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di	
	sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni,	
	consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è	
	autorizzato a trattenere i proventi.	
	Ciò previo invio di richiesta d'uso impianto al Concedente e – ove previsto - di	
	presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Emilia,	
	anche in caso di aperture di "campi estivi" organizzati in collaborazione con questi	
	ultimi.	
	Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a	
	carico del Concessionario. Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche	
	indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per violazione	
	dell'obbligo di cui al comma precedente e per eventuali conseguenze derivanti	
	dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di	
	tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori,	
	soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.	

	Parimenti tanto la Fondazione e il Comune di Reggio Emilia non rispondono delle	
	situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o	
	a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.	
	Nel caso organizzzi direttamente tale attività, il Concessionario rimane in quanto tale	
	“gestore dell’impianto” anche durante il suo svolgimento.	
	Nel caso, invece, detti “campi estivi” siano organizzati da soggetti terzi rispetto al	
	Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici	
	utilizzatori dell’impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà	
	avvenire solo in accordo con il Concessionario che non cessa di rimanere "gestore	
	dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco	
	di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.	
	Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all’eventuale terzo soggetto	
	organizzatore del “campo giochi” un rimborso spese settimanale onnicomprensivo,	
	da convenirsi tra le parti.	
	Ove il Concessionario non organizzzi direttamente tale attività e il terzo agisca in	
	attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà	
	rifiutare di mettere a disposizione l’impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di	
	concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una	
	realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest’ultima avrà diritto di	
	prelazione sulle altre, Concessionario compreso.	
	In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva	
	sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a	
	copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente,	
	con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni	
	alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del “campo estivo” assumerà su di	

	sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto	
	a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale	
	adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme	
	in materia.	
	A tal fine egli si impegna tanto verso il Concessionario, che verso il Concedente,	
	liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire	
	la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei	
	requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo un	
	proprio ed apposito Piano di emergenza non in contrasto con quello in essere,	
	oppure adottando con le opportune modifiche il Piano già esistente, nominando una	
	persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività	
	prevista, in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la	
	reciproca sicurezza. (ART. 26 D.LGS. 81/08), e garantendo infine la squadra di addetti	
	all'emergenza (antincendio e pronto soccorso).	
	A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e il Concessionario	
	condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte con il quale, ai fini	
	dell'individuazione delle rispettive responsabilità, si attesti la conoscenza delle	
	caratteristiche dell'impianto, la data e le condizioni di consegna e riconsegna del	
	medesimo, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare al Concessionario qualsiasi	
	intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la	
	sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del	
	medesimo a favore del Concessionario alla eventuale riduzione in pristino del bene	
	ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.	
	Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di	
	provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due	

commi del successivo art. 18.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il contratto ha decorrenza dal 01 luglio 2025 al 30 giugno 2027.

E' facoltà del Concedente di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente. Nel caso di lavori svolti con oneri integralmente a carico del Concessionario, a quest'ultimo sarà riconosciuto il valore rimanente per la parte non ancora ammortizzata.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concessionario assume, salve le sanzioni di legge, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, e disponibile sul profilo del Concedente al seguente indirizzo: <https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare/>. Il Concedente avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

ART. 5 – PENALI

Con cadenza periodica un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, depositato presso la sede del Concedente.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

a. in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;

b. in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;

c. in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;

d. nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);

e. in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00

	(quattrocento);	
	f. in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si	
	applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna	
	omissione;	
	g. nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese	
	sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle	
	società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali	
	circostanze, determinerà l'applicazione di una penale di EURO 200,00	
	(duecento) per ciascuna omissione e di EURO 500,00 (cinquecento) se la	
	mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda	
	manifestazioni sportive;	
	h. nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che	
	non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai	
	competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino	
	del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti	
	uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna	
	violazione e la immediata risoluzione del contratto, con addebito di ogni	
	danno e incameramento della cauzione;	
	i. in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte,	
	la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00	
	(centocinquanta);	
	j. in caso di accesso di pubblico negli impianti sprovvisti della verifica di	
	agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione ex art. 68-69 T.U.L.P.S.	
	N. 773/31 o di personale non autorizzato in violazione di provvedimenti	
	e norme finalizzate a contenere forme di contagio epidemiologico (quale	

	a titolo esemplificativo ma non esaustivo il COVID 19), si applicherà una	
	penale di EURO 1.000,00 (mille) per violazione, la denuncia alle autorità	
	competenti, la diffida ad adempiere, evitando il ripetersi dell'abuso,	
	salva - in caso contrario - la risoluzione del contratto, l'incameramento	
	della cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria, ove presente o	
	l'indizione di nuova procedura di affidamento in concessione.	
	Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in	
	modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate	
	penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei	
	confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli	
	ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori	
	non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.	
	In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario	
	inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni	
	di cui al successivo art. 12 (risoluzione del contratto).	
	ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE	
	Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del	
	Concedente di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito il Concessionario non potrà	
	rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia la concessione, soggetti terzi.	
	Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e	
	compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un	
	preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, di usufruire per proprie manifestazioni o per	
	iniziative patrocinate da altri indicati dalla Fondazione medesima, di numero 2 (due)	
	giornate all'anno (inteso come anno solare, quindi 10 per l'intero periodo) con	
	l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.	

	Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dal	
	Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a	
	favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a	
	carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale	
	importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.	
	Previo nulla-osta del Concedente, e compatibilmente con gli orari ed il calendario	
	programmati, il Concessionario potrà programmare manifestazioni sportive, di cui	
	invierà comunicazione preventiva al Concedente almeno 10 (dieci) giorni prima,	
	fatta salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni	
	medesime. Delle predette manifestazioni il Concessionario è autorizzato a trattenere i	
	proventi.	
	La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento	
	del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in	
	corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni	
	rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario	
	individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al	
	Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere	
	utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate,	
	previa semplice comunicazione al Concedente.	
	A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto il	
	versamento di una fidejussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo,	
	tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il	
	pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al	
	Concedente, se richieste.	
	Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente	

	l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento	
	degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e	
	l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva,	
	fino a totale pagamento dei debiti.	
	ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO	
	In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a	
	titolo di canone concessorio la somma annua di EURO (comprensiva del	
	rialzo percentuale effettuato in sede di gara ed al netto degli oneri della sicurezza)	
	(oltre IVA) (diconsiEuro oltre IVA), da corrispondere in due rate di pari	
	importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno. Il pagamento del canone	
	d'uso costituirà condizione per il pagamento del corrispettivo di cui al successivo	
	comma.	
	Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, si applica, dal primo anno	
	successivo all'inizio della gestione, la revisione dei prezzi riferita alle prestazioni	
	oggetto del contratto.	
	La revisione dei prezzi, che comunque non va ad alterare la natura generale del	
	contratto, è ammessa solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva	
	che determinano:	
	una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3	
	per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del	
	valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alla prestazione da	
	eseguire;	
	una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5	
	per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del	
	valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da	

eseguire.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente concessione.

In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: –

Agenzia N. con sede a in Via n. ... IBAN:

....., indica nella persona del Sig. nato a

..... il ed ivi residente in Via

....., n. - C.F., CIG n.

(attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante piattaforma SATER di

Intercenter) , il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è

consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche

se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione della presente concessione, devono

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi

di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l’immediata

risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi

previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un’analoga clausola nei contratti nei

confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non

esclusiva, alla realizzazione della presente concessione.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa

all’inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti

contrattuali.

Si evidenzia che, trattandosi di palestra scolastica, o ad uso scolastico, le utenze

saranno a carico del Comune di Reggio Emilia o del Concedente.

ART. 8 – CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 117 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Concessionario per la sottoscrizione del contratto ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3, del medesimo decreto e pari ad € (in lettere.....) i cui estremi sono i seguenti.....

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento in concessione, da parte del Concedente, che aggiudicherà l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. (In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.) Alla scadenza della concessione (30 giugno 2027), si procederà allo svincolo della suddetta cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto al

	Concedente.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario autorizza il	
	Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come	
	previsto dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..	
	Durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino	
	emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno	
	essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina	
	delle attività rumorose.	
	Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti	
	autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.	
	Gli organizzatori di manifestazioni ed anche il Concessionario, se è lui stesso	
	l'organizzatore, hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante l'ingresso	
	dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di	
	autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle	
	stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.	
	Ai fini dell'ammissione di pubblico, oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori,	
	il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in	
	particolare il D.M. 18 marzo 1996 <i>"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli</i>	
	<i>impianti sportivi"</i> e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal	
	D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il	
	Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: <i>"Disposizioni urgenti per contrastare i</i>	
	<i>fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"</i> , convertito, con modificazioni,	
	dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n.	
	41 del 4/8/2007 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 <i>"Norme di sicurezza per la</i>	

costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", il Concessionario dovrà inviare nei tempi che saranno indicati, apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate al Concedente e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita, anche regolamentare e in materia di tracciabilità finanziaria, liberando il Concedente da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario o del terzo che le espone, se diverso da

	quest'ultimo.	
	Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.	
	Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.	
	ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.	
	Ove i locali ne presentino i requisiti e siano provvisti di ogni autorizzazione in materia, ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e previsti dalla legge.	
	Il Concessionario, di concerto con l'autorità scolastica, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle urbanistiche, d'esercizio, commerciali, igienico-sanitarie, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nullaosta del Concedente e del Comune di Reggio Emilia, ad organizzare un servizio di attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, mediante una o entrambe le modalità sotto indicate:	
	4. gestione di uno spazio adibito ad attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande;	
	5. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.	

	La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dal Concessionario a un terzo,	
	restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente	
	contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.	
	Il Concessionario (o eventualmente il terzo) ha l'obbligo prima dell'inizio dell'attività	
	di somministrazione di presentare direttamente agli Uffici competenti del Comune di	
	Reggio Emilia la richiesta per l'ottenimento del relativo titolo autorizzatorio, ai sensi	
	della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale E. R	
	26/07/2003 . n. 14 e s.m.i.).	
	Il Concessionario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia,	
	è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno	
	dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò	
	destinato.	
	In mancanza è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di vendita e/o di	
	somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture prefabbricate o di	
	altri locali dell'impianto ad essa presposti. Riguardo a ciò – salve le sanzioni del caso	
	e la denuncia alle Autorità competenti, le installazioni abusive di manufatti	
	determinerà <i>ipso facto et iure</i> la risoluzione del contratto, l'incameramento della	
	cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria. Si evidenzia che il	
	Concessionario, che le abbia abusivamente installate, sarà inoltre tenuto, a propria	
	cura e spese, alla rimozione di ogni installazione abusiva, esonerando il Concedente	
	da ogni responsabilità.	
	L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto	
	depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i	
	predetti contratti di subappalto presso il Concedente. Il terzo, prima di iniziare	
	l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi	

	preventivamente al Concedente.	
	Il Concessionario, al momento del deposito dei subcontratti di vendita e	
	somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di	
	somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di	
	esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. e 71 del D. Lgs.	
	59/2010. Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono	
	essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.	
	Il Concessionario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei	
	predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la	
	sussistenza dei predetti motivi di esclusione.	
	I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di	
	esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono posti ogni onere e	
	responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita,	
	esonorando il Concedente da ogni responsabilità.	
	Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad	
	un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in	
	concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in	
	quanto previste.	
	In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatto salvo il rispetto di ogni norma	
	stabilita in materia, specie natura fiscale e di tracciabilità finanziaria.	
	ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice	
	Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite	
	dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza	
	alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano	

	verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a risoluzione del contratto	
	qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:	
	1. qualora il Concessionario utilizzi tutto o parte dell'impianto sportivo, per	
	finalità sostanzialmente diverse o contrastanti con quelle per cui ha ottenuto	
	l'affidamento, specificati nel presente contratto;	
	2. in caso di reiterate irregolarità, negligenze e ripetute violazioni di specifici	
	obblighi previsti nel presente contratto;	
	3. qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti	
	dalla Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.;	
	4. qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad	
	obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;	
	5. in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 –	
	<i>“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo</i>	
	<i>sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;</i>	
	6. in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di	
	comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di	
	illegalità” e disponibile sul profilo del Concedente al seguente indirizzo:	
	https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-	
	generali/atti-general/codice-disciplinare/	
	7. nell'ipotesi di impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto,	
	all'esercizio del potere di controllo del Concedente, ove l'impedimento non sia	
	rimosso nei modi e termini prefissati dal Concedente e sia preordinato a	
	rinvviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una	
	delle situazioni illustrate in precedenza;	

8.	per l'ipotesi di cui all'art. 5, tra cui esplicitamente nell'ipotesi di installazioni di manufatti o di costruzioni abusive;	
9.	qualora, in caso di diniego da parte degli Uffici comunali competenti in merito all'istanza di regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/prefabbricati posti in essere, il Concessionario non provveda immediatamente alla rimozione degli stessi;	
10.	nell'ipotesi di cui all'art. 17 co. 3;	
11.	l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente;	
12.	sub-appalto del servizio appaltato, senza od oltre i limiti autorizzati dal Concedente;	
13.	in tutti i casi in cui l'ipotesi della risoluzione sia esplicitamente prevista.	
	La risoluzione opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del Concedente, dopo che quest'ultima abbia segnalato l'inadempimento al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.), con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..	
	In tal caso al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.	
	Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.	
	ART. 13 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE	

	Il fallimento del Concessionario comporta la risoluzione “ope legis” del presente	
	contratto di appalto e il Concedente riterrà risolto il contratto, ai sensi dell’art. 81, 2°	
	comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dal’art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio	
	2006, n. 5 e s.m.i..	
	Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o	
	inabilitazione del titolare, è facoltà del Concedente proseguire il contratto con i suoi	
	eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.	
	Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento	
	dell’impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,	
	interdizione o inabilitazione del titolare), il Concedente ha la facoltà di proseguire il	
	contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti	
	requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause	
	predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di	
	fallimento di un’impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di	
	morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l’impresa mandataria, qualora non	
	indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è	
	tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese	
	mandanti.	
	Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., il Concedente, in caso di	
	fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i., ovvero di	
	recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6	
	settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia	
	del contratto, interpellerà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano	
	eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente	

	risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il	
	temporaneo prosieguo della concessione nelle more della predisposizione di nuove	
	gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede	
	in offerta.	
	ART. 14 – OBBLIGHI FISCALI	
	Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente la gestione	
	dell'impianto, ivi compreso il trattamento delle c.d. "risorse umane" e la riscossione	
	delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.	
	ART. 15 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Il Concessionario è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione	
	dell'impianto sportivo oggetto del contratto, qualora ne possieda direttamente le	
	capacità tecniche, da dimostrarsi in sede di gara.	
	In caso contrario nel rispetto dell'art. 119, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., solo previa	
	autorizzazione del Concedente è ammesso il ricorso a prestazioni di imprese	
	specializzate (sub-appalto), salva in ogni caso verso il Concedente la piena	
	responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne	
	dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di	
	legge stabilita in materia.	
	L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai	
	subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i	
	subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di	
	motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95. Egli è altresì obbligato solidalmente con	
	il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in	
	relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.	
	Eventuali subappalti potranno essere autorizzati solo qualora l'offerente abbia	

	espressamente indicato nell'offerta le parti della concessione che intende	
	eventualmente subappaltare a terzi e solo tra le attività di cui ai punti sub 13) e 17)	
	dell'art. 2 del presente contratto.	
	Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o	
	servizi indicate all'art. 119, co. 3 del D.Lvo n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti	
	pubblici e, tra questi, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le	
	quali occorre effettuare comunicazione al Concedente.	
	Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per il Concedente di	
	procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese	
	e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore	
	o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque	
	subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del	
	subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato	
	dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.	
	Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo	
	nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le	
	prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro	
	comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di	
	applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta	
	dall'impresa anche in maniera prevalente.	
	Il Concessionario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia	
	del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di	
	controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare	
	del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da	
	ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o	

	consorzio.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di	
	ulteriore subappalto.	
	ART. 16 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE	
	SOCIALE	
	Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta	
	nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione	
	(cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione etc.), sotto	
	comminatoria di revoca della concessione, documentando con copia autentica	
	dell'atto notarile tale variazione.	
	Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti	
	dovuta a ritardo della predetta comunicazione.	
	ART. 17 – RISORSE UMANE	
	Il Concessionario, al di fuori dei casi in cui è ammesso il subappalto, è tenuto a	
	svolgere il servizio nel rispetto delle norme stabilite in materia e utilizzando proprie	
	risorse umane in misura almeno corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e	
	dettagliatamente elencati all'art. 2, in base al monteore ivi stimato (la cui copertura	
	deve essere in ogni caso garantita), alla calendarizzazione annua e con l'obbligo di	
	considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie,	
	infortunio etc.	
	In base a quanto sopra il Concessionario riconosce esplicitamente di assumere per il	
	periodo della concessione e per quanto di propria competenza la funzione di "datore	
	di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del	
	D.M 18 marzo 1996 e dichiara che i nominativi del Datore di lavoro, del R.S.P.P., del	
	Medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., degli operatori impiegati	

	nella conduzione dell'impianto e le rispettive qualificazioni sono quelli offerti in gara	
	e/o depositati agli atti dell'Ente con le relative mansioni, qualificazioni, formazioni	
	antincendio e primo soccorso a norma di legge e in caso di generalità straniera, a	
	norma con gli obblighi in materia.	
	Il Concessionario, dichiara di applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori	
	dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, condizioni	
	normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo	
	Nazionale di Lavoro Impianti Sportivi e Attività Sportive, nonché dagli accordi locali	
	integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali	
	comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore	
	e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.	
	Nel caso di risorse umane che – anche in corso di contratto – non abbiano per tempo	
	effettuato l'aggiornamento dei corsi antincendio, primo soccorso e DAE, il	
	Concessionario, in quanto "gestore dell'impianto" si fa carico di contrattualizzare	
	con spese integralmente a proprio carico unità esterne in possesso delle predette	
	certificazioni, assumendo su di sé ogni responsabilità civile e penale e liberando	
	completamente il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose che	
	avessero ad accadere.	
	Si impegna altresì a trasmettere le relative certificazioni appena ottenute,	
	convenendo che, in caso di inadempimento ogni responsabilità ricadrà solo ed	
	esclusivamente sul Concessionario, fatta salva l'irrogazione delle penali, fino	
	all'eventuale risoluzione del contratto.	
	Gli operatori addetti al Servizio dovranno essere tendenzialmente fissi, pur	
	nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di risorse umane	
	a rotazione continua, mentre l'eventuale sostituzione deve essere preventivamente	

	comunicata al Concedente per iscritto, nei modi di seguito indicati.	
	Gli operatori addetti al Servizio dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla	
	legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e	
	certificati richiesti dalla vigente normativa.	
	Il Concessionario dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico mobile,	
	ed e-mail e/o fax di persona che rivesta la qualifica di Direttore dell'impianto,	
	referente per il Concedente.	
	Il Concessionario organizza le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione	
	dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata,	
	garantendo la preparazione tecnica e l'aggiornamento previsti dalle norme ed	
	esonero il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.	
	In conseguenza di ciò, il Concessionario dovrà farsi carico :	
	a. dei turni di lavoro delle unità lavorative comunque contrattualizzate;	
	b. del controllo e della garanzia del servizio effettuato;	
	c. della continuità del servizio, provvedendo entro e non oltre due ore alla	
	sostituzione di unità lavorative assenti;	
	d. della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.	
	Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle	
	proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o	
	manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale	
	incaricato del servizio.	
	Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in	
	materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Concessionario deve	
	assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione in tutte le materie	
	relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente	

	contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità	
	richiesti dal Concedente.	
	La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche	
	prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti,	
	sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento ed in particolare	
	sull'adozione dei protocolli dettati in materia di contenimento del rischio	
	epidemiologico. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente una relazione	
	sui corsi effettuati.	
	Il Concessionario comunicherà con congruo anticipo di almeno 10 (dieci) giorni	
	naturali e consecutivi la eventuale sostituzione di ognuno dei soggetti addetti alla	
	conduzione dell'impianto, fornendo preventivamente anche per i sostituti tutte le	
	indicazioni sopramenzionate.	
	Il Concedente ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone,	
	che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato grave e documentato motivo di	
	lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.	
	Le segnalazioni e le richieste del Concedente in questo senso saranno impegnative	
	per il Concessionario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa	
	costituire motivo di maggiore onere per il Concedente. La sostituzione dovrà	
	avvenire entro il termine richiesto dal Concedente.	
	Il Concessionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà	
	munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, conforme a quanto	
	previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, corredata di fotografia,	
	codice identificativo del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Qualora il	
	genere di prestazione cui sono addetti lo richieda, essi dovranno indossare i	
	dispositivi di protezione individuale conformi alle norme di igiene del lavoro	

	(guanti, calzature, etc...). A tale riguardo il Concessionario dell'impianto individua e	
	rende disponibili i necessari presidi sanitari ed i dispositivi di protezione individuale	
	contro gli infortuni, oltreché quelli necessari per gli addetti al primo intervento	
	interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi consistono in	
	defibrillatore portatile, cassetta di primo soccorso e presidi sanitari vari	
	(termoscanner, termometro, gel igienizzante mani, mascherine FFP2) che saranno	
	mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi rispettivamente	
	all'ingresso della palestra, nel locale magazzino e all'interno di un cassetto della	
	scrivania situata in palestra, che si dichiarano essere luoghi idonei e facilmente	
	accessibili.	
	Il Concessionario garantisce che il personale addetto sarà durante tutto il periodo di	
	affidamento dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare la loro	
	incolumità da qualsiasi infortunio ed è responsabile, sia nei confronti del Concedente	
	che di terzi, della loro tutela, sicurezza, incolumità e salute.	
	Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto esonera il Concedente	
	da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dalla violazione	
	degli obblighi stabiliti in materia di sicurezza, salute, prevenzione relativamente ai	
	"lavoratori" comunque contrattualizzati dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo	
	stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato.	
	Il Concessionario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme	
	anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le	
	prestazioni rese nell'ambito del subappalto.	
	Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente	
	a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – "Attuazione	
	della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale	

	dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro	
	2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando il	
	Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del	
	Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione	
	espressa “ <i>ipso facto et jure</i> ” del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.	
	Il Concessionario, ha depositato agli atti del Concedente la documentazione di	
	avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici relativa al	
	proprio personale dipendente (ove presente) e degli eventuali subappaltatori,	
	nonché copia del Piano di emergenza, di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008,	
	n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della	
	salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i..	
	Il Concessionario, nel caso di personale dipendente, dichiara di applicare nei	
	confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del	
	presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti	
	dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Impianti Sportivi e Attività Sportive,	
	nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di	
	contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto	
	applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.	
	I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso non sia aderente ad	
	Associazioni stipulanti o receda da esse.	
	Ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. è fatto obbligo al Concessionario di	
	garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il	
	riassorbimento – ove presente - dell’eventuale personale dipendente del precedente	
	Concessionario, inquadrato nel medesimo profilo professionale, da parte del nuovo	
	concessionario, anche in base alla “Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito	

	all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi", approvata	
	con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017. Riguardo a ciò il	
	Concessionario si impegna a mantenere il personale offerto in sede di gara e/o	
	comunicato antecedentemente alla stipula del presente contratto.	
	Il Concessionario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i	
	documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di	
	compenso/corrispettivo delle prestazioni rese o del salario, dei relativi versamenti	
	contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta	
	idonea dal Concedente a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente	
	articolo, "in primis" quelle relative alle disposizioni dettate in materia di tracciabilità	
	finanziaria.	
	Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del	
	subappalto, il Concedente si riserva di acquisire d'ufficio per il personale dipendente	
	il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo al	
	Concessionario e a tutti i subappaltatori e il Concessionario, se richiesto, fornirà	
	periodicamente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento	
	dei contributi previdenziali relativi agli addetti.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
	del Concessionario o del subconcessionario o dei soggetti titolari di subcontratti e	
	cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento	
	Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il	
	Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione	
	provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.	

	L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal	
	presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal	
	Concedente, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del	
	contratto.	
	In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti	
	precisati nel presente articolo, il Concedente, previa comunicazione al	
	Concessionario e all'Ispettorato del Lavoro, procederà – ove corrisposti - alla	
	sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto	
	ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali	
	obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.	
	Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non	
	potrà opporre eccezioni al Concedente, né avrà titolo al risarcimento dei danni.	
	Il Concessionario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative	
	alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali,	
	nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei	
	propri associati nel caso di società sportive.	
	Qualora si constati che il Concessionario abbia commesso violazioni gravi,	
	definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed	
	assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, il	
	Concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla	
	parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Concedente.	
	L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del	
	Concessionario.	
	Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il	
	contratto nascente dalla aggiudicazione - attesta e dichiara di non avere concluso	

	contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, per il	
	triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Concedente o	
	del Comune di Reggio Emilia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali	
	per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso	
	in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.	
	Non è consentito al Concessionario sospendere unilateralmente e senza preavviso il	
	servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con il Concedente o vi	
	siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di	
	quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce	
	inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art.	
	12 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.	
	Per periodi di interruzione dell'attività fino a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non	
	imputabili al Concessionario, le parti convengono che il canone non sia modificato,	
	né che venga riconosciuto al Concessionario alcun indennizzo a titolo di	
	compensazione per i mancati introiti.	
	Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause	
	non imputabili al Concessionario o al Concedente, ciascuna delle parti, ferma	
	restando l'applicazione di quanto stabilito al periodo precedente, può	
	unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, salvo il risarcimento di	
	eventuali spese sostenute a beneficio dell'impianto e previamente autorizzate dal	
	Concedente, dandone semplicemente comunicazione scritta alla controparte con	
	almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.	
	Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 90 (novanta) giorni, fermo quanto	
	sopra, resta salvo altresì il diritto per ciascuna delle parti, nel caso di contratti	
	divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili o	

	eventualmente per emergenze epidemiologiche, di pretendere la loro rinegoziazione	
	secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio	
	l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la	
	proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti".	
	In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano	
	interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, il	
	Concessionario sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Concedente ai sensi	
	della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto	
	delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.	
	L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a	
	responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque	
	fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse	
	non possano evitare.	
	ART. 18 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE	
	- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e	
	s.m.i. concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli	
	impianti sportivi" e D.M. 19/08/1996 e s.m.i. – "Approvazione della regola tecnica	
	di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di	
	intrattenimento e di pubblico spettacolo".	
	Il Concessionario, in qualità di "gestore dell'impianto", è pienamente responsabile	
	sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle	
	attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali o	
	impiantistiche di base (delle quali dichiara sin d'ora di essere a conoscenza, avendo	
	egli avuto la possibilità di fare un sopralluogo sull'impianto), il Concedente da ogni	
	responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che	

	possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive,	
	dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in	
	affidamento.	
	Il Concedente non risponde della mancanza di certificazione che spetti al	
	proprietario o sia da richiedere a cura e spese del Concessionario. In particolare si	
	specifica che in mancanza delle necessarie verifiche ed autorizzazioni, l'uso	
	dell'impianto è ammesso solo con assenza di pubblico.	
	Il Concessionario esonera inoltre il Concedente da ogni responsabilità, compresa la	
	"culpa in vigilando" derivante dal regolare utilizzo dell'impianto, soprattutto per	
	quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono	
	avervi accesso, assumendo su di sé ogni responsabilità per ciò che concerne	
	l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria stretta competenza,	
	l'ordine pubblico.	
	Egli è pure tenuto a mantenere e garantire l'efficienza e la sicurezza di ogni	
	attrezzatura e degli impianti anche tecnologici dati in affidamento.	
	Sarà altresì obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le	
	cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli atleti, degli	
	operatori, dell'utenza e di chiunque altro, anche al fine di non arrecare danni a beni	
	pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, il	
	Concedente da ogni responsabilità.	
	Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle	
	cose che accadano nell'impianto, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza	
	diritto a compensi.	
	A tal fine il Concessionario antecedentemente all'atto della stipula del contratto, ha	
	presentato idonea polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione	

	dell'impianto ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e	
	stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di	
	responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni)	
	per sinistro, per persona e per danni alle cose. Di seguito gli estremi della polizza	
	suddetta Detto importo dovrà essere rideterminato	
	periodicamente, ove richiesto dal Concedente, adeguandolo a nuovi valori, senza che	
	il Concessionario possa opporsi.	
	La polizza prevede:	
	1. che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi	
	etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del	
	Codice Penale;	
	2. che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale	
	addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, eventuali addetti al	
	servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla	
	gestione e realizzazione di eventi e presente nell'impianto.	
	Detta polizza assicura esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale	
	attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di	
	tale attività.	
	La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in	
	appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.	
	Il Concessionario dovrà, nell'uso e nell'esercizio dell'impianto, attenersi a quanto	
	previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre	
	alle eventuali prescrizioni da parte di organi competenti, quali Commissione di	
	Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.	
	In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., il Concessionario avrà	

	l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza	
	antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).	
	Eventuali criticità riscontrate andranno immediatamente segnalate in forma scritta al	
	Concedente.	
	Durante le manifestazioni e gare con pubblico [se ammesso e se l'impianto è	
	provvisto di verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. (R.D. 773/'31) e di	
	provvedimento autorizzatorio per pubblico spettacolo (rilasciato dalla PA, ovvero,	
	nella configurazione di "atto di auto-amministrazione del privato integrante	
	esercizio privato di pubbliche funzioni"-SCIA)], il Concessionario dovrà adeguare il	
	Servizio Vigilanza Antincendio con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M.	
	n. 261/1996, art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per	
	addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di	
	formazione antincendio da rischio elevato della durata di 16 (sedici) ore con	
	aggiornamento triennale rilasciato dai VV.F. con prova d'esame ai sensi della L.	
	609/96 art. 3, e dovrà controllare il corretto afflusso e la presenza del pubblico con	
	opportuni sistemi organizzativi, così' come previsto dalla Circolare Ministeriale del	
	18.07.18 N. 11001/1/110/(10).	
	Nel caso di manifestazioni organizzate da terzi, ove il personale dotato di idoneo	
	attestato venga fornito dal Concessionario, a quest'ultimo è dovuto	
	dall'organizzatore della manifestazione, oltre al costo della relativa tariffa, anche	
	l'indennizzo integrale delle spese sostenute per suo conto.	
	In ottemperanza a quanto stabilito dal Presidente della Commissione Comunale di	
	Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo agli atti della Fondazione, l'istanza	
	relativa allo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo	
	che si svolga all'interno di un impianto sportivo esistente, sia essa rappresentata dal	

	gestore dell'impianto che dall'organizzatore va accompagnata, a pena di nullità	
	dell'istanza, da copia del contratto intercorso con il gestore dove siano chiariti i	
	rapporti e le incombenze di ognuna delle due parti relativamente alla gestione della	
	sicurezza.	
	Spettano al Concessionario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i	
	collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio fissi e mobili (estintori,	
	idranti e naspi), oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente	
	previsto dalle norme a carico del Concessionario della struttura.	
	Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i. spetta al Concessionario	
	l'obbligo:	
	1. di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre	
	misure di sicurezza antincendio adottate;	
	2. di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le	
	cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o	
	all'atto del rilascio della ricevuta, a seguito della presentazione della SCIA, di cui	
	all' articolo 4, comma 1 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.;	
	3. di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la	
	specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle	
	precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure	
	da attuare in caso di incendio.	
	I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al	
	comma 1, devono essere annotati in un apposito Registro a cura dei responsabili	
	dell'attività. Tale Registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini	
	dei controlli.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali controlli da effettuare sono quelli	

	di seguito in elenco:	
	✓ controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;	
	✓ controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli	
	idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli	
	allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;	
	✓ controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni	
	idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio,	
	compreso pozzo di irrigazione, etc.);	
	✓ controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi	
	tipo, se presenti;	
	✓ controllo semestrale delle porte tagliafuoco;	
	✓ controllo semestrale delle uscite di sicurezza;	
	✓ controllo mensile del gruppo soccorritore, se presente;	
	✓ controllo semestrale cabina elettrica, se presente;	
	✓ controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;	
	✓ controllo semestrale del pulsante di sgancio della corrente elettrica, se	
	presente;	
	✓ controllo semestrale del sistema di allarme incendio etc., se presente;	
	✓ controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;	
	✓ controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;	
	✓ controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se	
	esistenti;	
	✓ controllo semestrale delle luci di emergenza;	
	✓ controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili, se presente;	
	✓ controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei	

		differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;
	✓	controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;
	✓	controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere dal punto di
		vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, compreso quelle
		specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in
		relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito;
	✓	segnalare, qualora il Concessionario se ne avveda, eventuali danneggiamenti o
		segni di manomissione al defibrillatore;
	✓	spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti
		sorveglianze preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come
		indicato:
	✓	degli estintori;
	✓	degli idranti e dei naspi antincendio;
	✓	degli impianti di spegnimento, se presenti;
	✓	delle porte tagliafuoco;
	✓	delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
	✓	del pulsante di sgancio corrente elettrica, se presente;
	✓	del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
	✓	dei pulsanti di allarme incendio etc., se presenti;
	✓	dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;
	✓	dell'impianto campane allarme, se presente;
	✓	delle luci di emergenza;
	✓	della segnaletica di sicurezza;
	✓	dell'impianto gas etc., se presente;
	✓	del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e

	porte di uscite di sicurezza ed esodo;	
✓	rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed	
	uso fiamme libere;	
✓	la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi,	
	ripostigli ed archivi.	
	Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla	
	legge, firmerà tale Registro, con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato	
	risulta in ordine tanto ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione,	
	segnalando eventuali difformità sia sul Registro medesimo che al Concedente.	
	La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati anche per atto vandalico, è	
	completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della	
	responsabilità di altri soggetti.	
	Con particolare riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di	
	lavoro, indipendentemente dalla propria natura giuridica, il Concessionario dovrà	
	provvedere all'adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con la	
	precisazione che gli obblighi di seguito richiamati devono ritenersi, a norma di legge,	
	espressamente vevoli anche in capo ad associazioni sportive dilettantistiche di cui	
	alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,	
	n. 289, in presenza anche di un solo lavoratore in regime di lavoro subordinato:	
1.	individuazione, nel proprio contesto organizzativo, della figura da qualificarsi	
	“Datore di Lavoro” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) del D.lgs. 81/2008;	
2.	designazione, da parte del datore di lavoro (laddove non ritenga di ricoprire	
	egli stesso tale ruolo), del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e	
	Protezione” (RSPP) ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008 in capo a persona in	
	possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/2008;	

3.	individuazione dei Preposti (se presenti) di cui all'art. 1, co. 2, lett. e) del D.lgs. 81/2008 nelle persone che sovrintendono all'attività lavorativa e ne controllano la corretta esecuzione;	
4.	formazione del Rappresentante dei Lavoratori (RLS), se eletto dai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08;	
5.	nomina, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/2008, del "Medico Competente" in funzione alla tipologia di rischio presente nell'ambito dell'attività svolta,	
6.	individuazione e alla formazione dei soggetti con compiti di primo soccorso, gestione emergenze e degli addetti antincendio ai sensi degli artt. art. 43 e seguenti del D.lgs. 81/2008;	
7.	predisposizione delle procedure da attuare in caso di emergenza;	
8.	messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazione antincendio, ecc).	
9.	informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza;	
10.	valutazione dei rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 81/2008;	
11.	gestione della sicurezza nei lavori in appalto non di tipo "edile", presso i luoghi di cui si ha giuridica disponibilità ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008;	
12.	garanzia, in caso di lavori edili, il rispetto degli adempimenti a carico del Committente, di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008.	
	il Concessionario dovrà in ogni caso garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 21 del D.lgs. 81/2008, ovverosia:	
1.	obbligo di utilizzazione di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;	

	2. obbligo di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed utilizzo degli	
	stessi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;	
	3. previsione di apposita tessera di riconoscimento del volontario/lavoratore	
	corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la	
	loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime	
	di appalto o subappalto.	
	Nella medesima fattispecie di cui al precedente capoverso, sarà comunque onere del	
	Concessionario operare una valutazione dei rischi, in base alla quale valutare	
	l'opportunità di:	
	a. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41	
	del D.lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;	
	b. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul	
	lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di	
	cui all'articolo 37 del D.lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da	
	norme speciali.	
	Dell'esito della valutazione anzidetta, il Concessionario dovrà dar conto al	
	Concedente.	
	In presenza di lavoratori autonomi, dovrà essere garantito altresì il rispetto delle	
	disposizioni di cui all'art. 26 del più volte citato D.lgs. 81/2008.	
	Se il Concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà	
	avvalere di personale esterno appositamente convocato, a cui dovrà richiedere di	
	sottoscrivere il documento di accettazione al ruolo, comunicando tale decisione al	
	Concedente.	
	Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e	
	gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze strutturali dell'impianto possano	

	derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.	
	In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario	
	provvederà immediatamente a sua cura e spese a mettere in atto tutte le misure di	
	sicurezza compensative, dandone comunicazione immediata al Concedente	
	eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico	
	comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato	
	rimosso.	
	ART. 19 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE	
	INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del	
	contratto di cui al presente appalto può essere definita dal Concedente e dal	
	Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D. Lgs. N. 36/2023 e	
	s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.	
	La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:	
	a. dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;	
	a. dal Concedente, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del	
	medesimo.	
	La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.	
	ART. 20 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE	
	DEL CONTRATTO	
	La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente	
	appalto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.	
	E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le	
	controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo	
	amministrativo.	

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 22 - WHISTLEBLOWING

Il concessionario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2 e ss. mm. e ii.) . Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, nonché del D.Lgs. 24/2023. Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dalla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici:

<https://www.fondazionesport.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/whistleblowing/>;

nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'aggiudicatario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a

	conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo	
	e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi	
	diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne	
	oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione	
	dell'Amministrazione. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale	
	originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non contempla i dati che siano	
	o divengano di pubblico dominio. Il concessionario è responsabile per l'esatta	
	osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di	
	subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli	
	obblighi di segretezza predetti e risponde nei confronti della Committente per	
	eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. Il	
	concessionario, altresì, può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i	
	dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa	
	autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti,	
	l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo	
	restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero	
	derivare. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in	
	cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti,	
	previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta	
	citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione	
	attinente le procedure adottate dall'aggiudicatario in materia di riservatezza e degli	
	altri obblighi assunti dal presente contratto. Il concessionario non potrà conservare	
	copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione	
	inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli	
	all'Amministrazione. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento	

	dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile	
	del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di	
	fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal	
	Regolamento UE 2016/679.	
	ART. 23 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI	
	SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 questa pagina descrive le modalità di	
	trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web della	
	Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ed ha lo scopo di informare	
	gli utenti anche riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie	
	riconosciute dalla nuova normativa europea.	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la	
	Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in	
	Via F.lli Manfredi 12/D tel. 0522 -456473.	
	Il Responsabile per la protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune	
	di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/D ed è contattabile	
	al seguente indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.	
	La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti	
	terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la	
	Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha la titolarità.	
	Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, tali soggetti sono	
	tenuti ad assicurare l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 in tutte le parti che	
	riguardano gli adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del trattamento dei	
	dati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.	
	Così come previsto dall'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate	

	da parte della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia istruzioni,	
	compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a	
	"Responsabili del trattamento".	
	I dati personali sono trattati da personale interno alla Fondazione per lo Sport del	
	Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del	
	trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure volte alla	
	concreta tutela dei dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.	
	Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Fondazione per lo Sport del	
	Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai	
	sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 non necessita di	
	consenso da parte degli interessati. Coerentemente con gli scopi statutari della	
	Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia i dati personali sono trattati	
	per le seguenti finalità:	
	- la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale	
	e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma	
	eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di	
	sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;	
	- la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso	
	dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;	
	- la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al	
	settore giovanile e dilettantistico, attraverso eventi sportivi finalizzati al	
	perseguimento dei predetti obiettivi;	
	- la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di	
	mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;	
	- la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico.	

	I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono oggetto di	
	comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da obblighi normativi nei rapporti	
	con altre pubbliche autorità od organismi pubblici.	
	I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono trasferiti al di fuori	
	dell'Unione Europea.	
	Nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali sono	
	conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento	
	delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene	
	verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei	
	dati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o	
	non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a	
	norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.	
	Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno	
	il diritto di ottenere dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia	
	l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del	
	trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza è	
	presentata alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia contattando il	
	Responsabile della protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di	
	Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi 12/D, indirizzo mail:	
	dpofondazionesport@comune.re.it.	
	ART. 24 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE	
	Nel presente contratto, sono integralmente richiamate le norme previste dalla L.	
	190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e	
	dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Al riguardo l'appaltatore dichiara di	
	non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter	

	del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si	
	obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti	
	pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del	
	Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di	
	comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto,	
	qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia	
	ritenuta grave;	
	ART. 25 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto	
	disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.	
	Reggio Emilia, li	
	Il Concedente	
	Il Concessionario	

	Il sottoscritto	
	Sig., nato a il	
	 e residente a in Via n. in qualità di	
	Presidente e legale rappresentante di con sede	
	legale a in Via n.	
	C.F. e P. IVA,	
	sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente contratto,	
	dichiara altresì:	
	SI PRECISA CHE LA PARTE CHE SEGUE VERRA' PERFEZIONATA/INTEGRATA	
	A SEGUITO DELLE NECESSARIE INTEGRAZIONI DEL CONTENUTO	
	CONTRATTUALE, SUCCESSIVAMENTE ALL'ESITO dell'affidamento in	

	concessione	
✓	di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2, co. 1, punto 3, co. 7, co. 12; art. 3, co. 3, co. 4 e co. 10; art. 6, co. 4; art. 10, co. 1; art. 11, co. 6 e co. 11; art. 14; art. 16, co. 2; art. 17, co. 3, co. 4, co. 18, co.20, co.42; art. 18, co. 1, co. 2 e co. 3), la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2, co. 1, punto 9; art. 4; art. 5, co. 5; art. 7, co. 4; art. 11, co. 6; art. 12; art. 13, co. 1, co. 2 e co. 3; art. 17, co. 28, co. 34, co.37 e co. 39) e che sanciscono, a carico del Concessionario, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 2, co. 1, punto 3; art. 3, co. 8; art. 6, co. 1, co. 2 e co. 4; art. 17, co. 30), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 10, co. 4; art. 11, co. 3; art. 17), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 20);	
✓	che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;	
✓	di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità	

negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto mediante l'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" .

Reggio Emilia, li

Il Direttore Dott.ssa Silvia Signorelli

Il Concessionario